

CHEMI S.P.A.
Condizioni Generali di Contratto
per l'acquisto di Beni e Servizi



Edizione Gennaio 2021

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano l'acquisto da parte di CHEMI S.p.a. di Beni e/o Servizi forniti e/o realizzati dal Fornitore.

Articolo 1- Definizioni

1.1. Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e negli annessi documenti contrattuali e tecnici, le seguenti espressioni hanno il significato di seguito riportato:

- a) **Bene/i:** l'articolo o gli articoli da consegnarsi/realizzarsi da parte del Fornitore, conformemente al Contratto e/o tutti i materiali, documenti o altri articoli che rappresentano il risultato dei Servizi erogati dal Fornitore in base al Contratto;
- b) **Bene Complesso:** specifica tipologia di Bene da consegnarsi e/o da realizzarsi da parte del Fornitore che per caratteristiche di utilizzo e/o corretta manutenzione richiede l'uso di materiale di consumo e/o parti di ricambio;
- c) **Chemi:** CHEMI S.p.a., con sede legale in via dei Lavoratori, 54, 20092 Cinisello Balsamo (MI), P.IVA 03106320967;
- d) **Condizioni Generali di Contratto:** le presenti condizioni generali di contratto;
- e) **Contratto:** le Condizioni Generali di Contratto unitamente all'Ordine e ad ogni altro documento allegato all'Ordine;
- f) **Fornitore:** la persona fisica o giuridica che fornisce i Beni e/o i Servizi oggetto del Contratto;
- g) **Normativa Privacy:** il Regolamento (UE) n. 679/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la normativa nazionale ed i provvedimenti legislativi e regolamentari emanati in materia di trattamento di dati personali dalle competenti Autorità nazionali ed europee;
- h) **Offerta del Fornitore:** l'eventuale documento trasmesso a Chemi dal Fornitore con cui quest'ultimo ha effettuato la sua proposta di fornitura di Beni e/o Servizi; tale documento può costituire un allegato dell'Ordine;
- i) **Ordine:** l'ordine emesso da Chemi contenente, anche nei suoi allegati, la descrizione e le specifiche tecniche ed operative dei Beni e/o dei Servizi oggetto del Contratto, nonché le eventuali disposizioni in deroga alle Condizioni Generali di Contratto;
- j) **Parti/Parte:** Chemi e il Fornitore congiuntamente ovvero disgiuntamente;
- k) **Personale:** il personale dipendente del Fornitore o che collabora, a qualsivoglia titolo con il Fornitore nell'esecuzione dell'attività di cui al Contratto, ivi incluso il personale degli eventuali subappaltatori;
- l) **Servizio/i:** il servizio o i servizi, da intendersi come inclusivi anche delle opere e/o dei lavori, che il Fornitore dovrà fornire conformemente a quanto specificato nell'Ordine.

Articolo 2 - Conclusione del Contratto, efficacia, criteri di prevalenza, modifiche

2.1. Il Contratto si intende concluso con l'accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine (tramite il sistema gestionale di Chemi ovvero

secondo le diverse modalità descritte nell'Ordine o nella comunicazione con cui lo stesso viene trasmesso), unitamente alla trasmissione a Chemi delle presenti Condizioni Generali di Contratto e di ogni altro documento eventualmente indicato nell'Ordine debitamente sottoscritti da parte del Fornitore, ove previsto.

2.2. In caso di sottoscrizione da parte del Fornitore delle Condizioni Generali di Contratto antecedentemente all'accettazione di uno specifico Ordine, le stesse si intenderanno valide ed efficaci per tutti gli Ordini di Chemi, accettati successivamente dal Fornitore, ed il relativo Contratto si intenderà, pertanto, di volta in volta concluso con la sola accettazione dello specifico Ordine e restituzione degli eventuali documenti allegati sottoscritti dal Fornitore, ove previsto.

2.3. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità delle informazioni contenute nel Contratto, impegnandosi a fornire eventuale documentazione a supporto delle dichiarazioni rese a richiesta di Chemi.

2.4. In caso di contrasto tra disposizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto, dovrà essere seguito il seguente ordine di prevalenza:

- Condizioni Generali di Contratto;
- Ordine;
- Ulteriori eventuali allegati;
- Offerta del Fornitore (se presente).

2.5. Le presenti Condizioni Generali prevalgono sulle eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore.

2.6. Ogni eventuale modifica ai documenti che costituiscono il Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo 3 - Esecuzione della attività oggetto del Contratto

3.1. Il Fornitore invierà a Chemi tutta la documentazione richiesta nell'Ordine entro i tempi ivi indicati o comunque, qualora non sia indicata una data, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto.

3.2. Il Fornitore consegnerà i Beni ed eseguirà i Servizi nei tempi, modi e luoghi indicati nell'Ordine.

3.3. Il Fornitore prende atto ed accetta che la tempestività nella consegna dei Beni e nella esecuzione dei Servizi è di fondamentale importanza, e che pertanto i tempi di consegna/esecuzione dovranno essere tassativamente rispettati.

3.4. Nel caso in cui il termine previsto per la consegna/esecuzione del Bene e/o Servizio sia indicato nell'Ordine come "essenziale", lo stesso è da intendersi nell'interesse di Chemi e, pertanto, Chemi si riserva di risolvere il Contratto entro 7 giorni dalla scadenza del termine, in parziale deroga dell'art. 1457 c.c.

3.5. La fornitura di Beni e/o l'esecuzione di Servizi in difformità rispetto alle previsioni del Contratto, che non sia stata preventivamente autorizzata e formalizzata per iscritto da Chemi, non dà titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta in favore del Fornitore, dovendosi intendere la stessa quale inadempimento contrattuale.

3.6. Ove l'attività non possa essere definita preventivamente, la stessa verrà svolta secondo le modalità e costi concordati tra le Parti nell'Ordine. In tale caso il Fornitore dovrà certificare l'accettazione del lavoro prima di emettere fattura. Copia del certificato di "Stato di Avanzamento del Lavoro" dovrà essere allegato alla fattura. Il certificato di "Stato di Avanzamento del Lavoro" dovrà essere firmato congiuntamente dai tecnici delle Parti e comunque preceduto dalla consegna dei seguenti documenti:

- a) quelli richiesti in fase d'Ordine dai tecnici di Chemi;
- b) quelli previsti dalle vigenti norme relativamente alla specifica tipologia del Bene realizzato/Servizio reso;
- c) certificazione dei materiali.

3.7. Nel caso in cui il Contratto includa il "noleggio" di un Bene, il Fornitore garantisce di aver effettuato regolarmente la manutenzione del medesimo e ogni controllo necessario e/o previsto per legge, a seconda del Bene specifico, e che il Bene è in buono stato e idoneo all'uso previsto.

Articolo 4 - Obbligazioni specifiche per le forniture di Beni

4.1. Numero d'ordine, quantità e dettagliata descrizione dei materiali, numero e pesi dei colli dovranno essere chiaramente elencati sulla bolla di consegna e sulla fattura del Fornitore.

4.2. Tutti le merci e materiali ricevuti non conformi all'Ordine o con imballi danneggiati saranno riconsegnati con spese a carico del Fornitore.

4.3. Qualsiasi maggior spesa non prevista nell'Ordine ed eventuali altre derivanti dall'inosservanza delle disposizioni concordate in sede di conclusione del Contratto saranno a carico del Fornitore.

4.4. In caso di consegna effettuata prima della data prevista, Chemi si riserva il diritto di accettare ovvero di restituire i Beni, a spese del Fornitore.

4.5. Per la denuncia degli eventuali vizi e difetti, viene stabilito il termine di giorni 30 (trenta) dalla scoperta.

4.6. Eventuali ritardi nella consegna spostano i termini del pagamento di un identico periodo di ritardo, salva l'applicazione delle eventuali penali secondo quanto previsto all'Articolo 13.

4.7. Tutte le spese per l'imballo, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, il posizionamento, l'assicurazione contro malfunzionamenti e danni a persone e cose, etc. saranno a carico del Fornitore, salvo quanto diversamente stabilito nell'Ordine.

4.8. La fornitura dei Beni non potrà considerarsi completata se non sarà stata contemporaneamente consegnata dal Fornitore a Chemi anche tutta la documentazione indicata nell'Ordine, ivi inclusa la documentazione tecnica e di conformità ove prevista.

4.9. Salvo diverso accordo tra le Parti, gli orari di accettazione/ricevimento dei Beni sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche per lo svolgimento di Servizi

5.1. Al Fornitore spetta in via esclusiva la direzione, il controllo e la supervisione del Personale.

5.2. Il Fornitore dovrà garantire che i Servizi siano eseguiti a regola d'arte.

5.3. In caso di Servizi inerenti la realizzazione di opere e/o lavori, i materiali in esubero o comunque sostituiti (vernici, solventi, pennelli, lampadine, cavi, contenitori) saranno smaltiti secondo le normative vigenti a cura e spese del Fornitore.

Articolo 6 - Collaudo

6.1. Sarà facoltà di Chemi sottoporre i Beni a controllo di qualità, campionamento e/o collaudo ("Collaudo"). Qualora il Collaudo sia esplicitamente previsto nell'Ordine, esso sarà effettuato in contraddittorio e sarà comprovato da apposito verbale scritto e firmato dalle Parti. Analogamente si procederà per attestare l'avvenuta "messa a punto" e il "funzionamento a regime".

6.2. Il Fornitore comunicherà a Chemi le date in cui verranno eseguiti i collaudi richiesti dalle leggi ed i regolamenti con almeno 14 (quattordici) giorni di preavviso.

6.3. L'esito positivo del Collaudo e/o l'approvazione rilasciata da Chemi a seguito di installazione non sollevano il Fornitore dagli obblighi di garanzia di cui al Contratto e di legge.

Articolo 7 - Parti di ricambio e assistenza tecnica (applicabile nel caso di acquisto e/o realizzazione di un Bene Complesso)

7.1. Salvo diversa previsione contenuta nell'Ordine, le parti di ricambio necessarie per il commissioning e la messa in marcia sono da intendersi incluse nello scopo della fornitura del Bene Complesso.

7.2. Nel caso le seguenti parti di ricambio non facciano parte della fornitura:

- parti di consumo;
- parti di ricambio per 2 (due) anni di esercizio;
- capital spare parts;

il Fornitore provvederà ad inviare a Chemi l'offerta entro i termini indicati nell'Ordine ed in ogni caso entro 30 giorni prima della data di consegna del Bene Complesso.

7.3. Il Fornitore si impegna ad accettare ordini per parti di ricambio fino a 10 (dieci) anni dal termine del periodo di garanzia a condizioni di mercato. Trascorso il suddetto periodo di tempo, qualora il Fornitore non intendesse più accettare ordini per le parti di ricambio richieste, metterà a disposizione di Chemi i disegni costruttivi e le altre informazioni necessarie per garantire a Chemi di provvedere direttamente ad approvvigionarsi o a costruire o a far costruire da terzi dette parti di ricambio.

7.4. Le parti di ricambio fornite dovranno essere perfettamente intercambiabili con i corrispondenti pezzi originali.

7.5. Il Fornitore si impegna ad accettare ordini per assistenza tecnica fino a 10 (dieci) anni dal termine del periodo di garanzia a condizioni di mercato.

7.6. L'assistenza sarà fornita con sollecitudine, e comunque entro 7 (sette) giorni dalla chiamata e dal raggiungimento del relativo accordo economico, fatte salve eventuali migliori condizioni di assistenza

definite nell'Ordine. Tale assistenza, ove richiesto, potrà anche includere la sostituzione temporanea dell'articolo malfunzionante.

Articolo 8 – Varianti

8.1. Eventuali varianti nei Servizi o nella fornitura di Beni dovranno essere proposte e concordate preventivamente per iscritto con Chemi, perché possano essere valide.

8.2. Chemi provvederà ad emettere una variazione dell'Ordine od un Ordine aggiuntivo. Non verranno riconosciuti altri importi che non siano stati concordati per iscritto con Chemi secondo questa procedura.

Articolo 9 – Salute e sicurezza

9.1. Le Parti si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 nonché a predisporre tutta la documentazione necessaria, ai sensi del predetto decreto, per una corretta esecuzione delle attività di cui all'Ordine.

9.2. Il Fornitore eseguirà le attività di cui all'Ordine con personale regolarmente assunto a norma di legge e regolarmente assicurato secondo le prescrizioni di legge ed i regolamenti nei riguardi di incidenti sul lavoro, malattie professionali ed infortuni in itinere e dà al riguardo la più ampia manleva a Chemi da rivendicazioni, responsabilità, costi e spese di sorta causati da qualsiasi violazione di dette leggi e regolamenti.

9.3. In considerazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, il Fornitore si impegna espressamente ad osservare e a fare osservare al Personale tutte le norme antinfortunistiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e quelle ulteriori richieste dalla natura dell'attività svolta e mettere a disposizione del Personale e far utilizzare allo stesso tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti alle attività da svolgere.

9.4. Il Fornitore avrà l'obbligo di provare a Chemi l'assolvimento degli obblighi di legge, inclusa la prova dell'effettiva copertura assicurativa obbligatoria per legge e, a richiesta di Chemi, fornirà a Chemi copia della relativa documentazione, compresa copia del libro matricola, pena il diritto di Chemi di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. secondo le modalità e termini di cui all'art. 24.2.

9.5. Il Fornitore sarà responsabile di eventuali danni a persone o cose causati dal Personale o comunque derivanti dall'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro.

Articolo 10 – Obbligazioni aggiuntive specifiche per l'esecuzione di Servizi

all'interno di locali e/o stabilimenti di Chemi

10.1. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Chemi, tenendo conto della specificità delle attività indicate nell'Ordine, provvederà, ove ritenuto necessario, in conformità con le disposizioni normative in materia, all'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che andrà a formare parte integrante e sostanziale del Contratto. Resta esplicitamente inteso che le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano ad

aggiornare periodicamente il DUVRI, ove redatto, e renderlo tempestivamente e vicendevolmente disponibile.

10.2. Il Fornitore si impegna a sottoscrivere, e far sottoscrivere agli eventuali subappaltatori, la Dichiarazione di Idoneità Tecnico Professionale (qualora sia in possesso dei requisiti ivi indicati) e l'informativa sui rischi ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. 81/08, nonché ad informare il Personale circa i possibili rischi esistenti nei locali in cui sarà eseguita l'attività indicata nell'Ordine.

10.3. Il Fornitore si impegna ad indicare separatamente nell'Offerta del Fornitore o negli altri documenti allegati all'Ordine i costi relativi alle misure di sicurezza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08.

10.4. Nel caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, il corrispettivo indicato nel Contratto, è da intendersi comprensivo di ogni costo ed onere necessario per l'adeguamento a quanto illustrato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), che con la conclusione del Contratto il Fornitore dichiara di avere ricevuto da Chemi e recepito.

10.5. Il Fornitore si impegna a munire il Personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

10.6. Chemi potrà in ogni momento proibire l'accesso/chiedere l'immediato allontanamento dai suoi locali al Personale, richiedendone anche l'immediata sostituzione nei seguenti casi:

- a) inosservanza di leggi, regolamenti e, in genere, delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e/o dei regolamenti interni di Chemi;
- b) comportamenti che possano ledere l'immagine ed il buon nome di Chemi;
- c) incapacità di svolgimento dei compiti assegnati.

10.7. Il Fornitore prende atto che Chemi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, si è dotata della "regolamentazione delle procedure di evacuazione degli edifici in caso di emergenza" e dichiara di aver ricevuto copia di tale regolamento impegnandosi a portarlo a conoscenza di tutto il Personale che per qualsiasi motivo avrà accesso ai locali di Chemi.

10.8. I materiali di risulta da lavorazioni, devono essere bonificati e tagliati a cura e spese del Fornitore prima di essere sempre sistemati nel cassone messo a disposizione da Chemi.

10.9. Per nessun motivo i materiali possono essere abbandonati dal Fornitore sul terreno o in altro luogo all'interno dello stabilimento.

10.10. Nel caso il Fornitore o il Personale violi uno qualsiasi degli obblighi contrattuali del presente Articolo 10 Chemi avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. secondo le modalità e termini di cui all'art. 24.2.

10.11. L'orario di lavoro si intende dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00. Eventuali modifiche, differenti esigenze saranno preventivamente concordate con Chemi.

Articolo 11 – Audit

11.1. Chemi avrà il diritto di seguire e verificare la realizzazione dei Servizi e/o dei Beni dagli stessi derivanti presso l'officina/cantiere/stabilimento del Fornitore e/o dei suoi sub-fornitori, e potrà inviare a

tal fine presso tali luoghi personale proprio o incaricati di ditte specializzate.

11.2. Il Fornitore concederà e si impegna a far concedere libero accesso a tale personale/incaricati di Chemi durante il normale orario di lavoro e fornirà l'assistenza necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 12 – Durata, corrispettivi e pagamenti

12.1. La durata del Contratto e i corrispettivi dovuti sono riportati in dettaglio nell'Ordine.

12.2. Salvo diversa previsione contenuta nell'Ordine, il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, fisso ed invariabile, ed incorpora già una congrua remunerazione per il Fornitore dell'alea di aumento dei costi di mano d'opera, materiali e subforniture, in relazione ai quali il Fornitore si assume ogni relativo rischio, venendo pertanto sin d'ora esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 1467, comma I, c.c. e 1664 c.c.

12.3. Ove non diversamente specificato nell'Ordine: (i) la fatturazione dei Servizi e/o della fornitura dei Beni avviene per l'intero corrispettivo al termine del collaudo positivo (se previsto) ovvero alla conclusione dei Servizi/consegna dei Beni, se successivi al collaudo, e (ii) i termini di pagamento si intendono di 60 giorni dffm.

12.4. Il Fornitore si impegna a comunicare a Chemi, con le modalità e nei termini da quest'ultima stabiliti, gli estremi identificativi del conto corrente allo stesso intestato su cui effettuare i pagamenti. Il Fornitore è obbligato, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.

I soggetti IVA che a partire dal 1° Gennaio 2019 sono tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico (soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia B2B e privati consumatori finali residenti in Italia B2C), dovranno utilizzare obbligatoriamente la piattaforma del Sistema di Interscambio (SDI) gestito da Sogei. Chemi è accreditata presso il SDI optando di ricevere le fatture solo ed esclusivamente tramite canale FTP o Web Service e non tramite indirizzo PEC. Ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa. Si raccomanda di indicare sui documenti di trasporto e fatture il numero d'Ordine di riferimento.

Le fatture devono pertanto: (i) contenere una descrizione dettagliata che sia univocamente riconducibile al relativo Ordine e (ii) essere intestate al seguente indirizzo:

CHEMI S.P.A. - Via dei Lavoratori n° 54
20092 - CINISELLO BALSAMO (MI)

Il Codice identificativo di Chemi per l'invio delle fatture elettroniche è: X46AXNR.

12.5. E' esclusa qualsiasi ipotesi di rinnovo tacito o automatico del Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

12.6. Nel caso di Contratto che preveda l'esecuzione di Servizi, resta inteso tra le Parti che il pagamento del corrispettivo sarà espressamente subordinato alla preventiva consegna a Chemi, da parte del Fornitore e dei suoi eventuali subappaltatori del DURC, in corso di validità, relativo ai propri

dipendenti, da cui non risultino pendenze di natura previdenziale, assistenziale o assicurativa.

In caso di (i) mancata consegna del DURC in corso di validità entro 5 giorni dal sollecito scritto avanzato da Chemi ovvero (ii) dal DURC, ovvero da altre risultanze documentali, risultino pendenze del Fornitore di natura previdenziale e/o assistenziale e/o assicurativa, Chemi avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. secondo le modalità e termini di cui all'art. 24.2.

Articolo 13- Penali

13.1. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei Beni e/o di ultimazione dei Servizi, da considerarsi sempre tassativi, verrà applicata al Fornitore la relativa penale, ove prevista nell'Ordine, salvo in ogni caso il risarcimento dell'ulteriore danno.

13.2. Nel caso in cui l'ammontare totale della Penale dovuta dal Fornitore superi il 30% del valore totale dell'Ordine, Chemi potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. secondo le modalità e termini di cui all'art. 24.2.

Articolo 14 – Compensazione

14.1. Chemi potrà compensare in sede di liquidazione del corrispettivo le eventuali somme di cui il Fornitore, a qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti di Chemi stessa.

14.2. La corresponsione delle somme eventualmente dovute dal Fornitore a titolo di penale potrà essere oggetto di compensazione con le somme dovute da Chemi a titolo di corrispettivo per le prestazioni indicate nell'Ordine.

Articolo 15 – Sospensione dei pagamenti

15.1. E' in facoltà di Chemi sospendere i pagamenti dovuti ai sensi del Contratto nel caso in cui il Fornitore:

- a) non consegna tutta la documentazione prevista di cui all'art. 4.8 ovvero la consegna incompleta/non corretta e ciò sino all'integrale ricezione della medesima;
- b) non adempia correttamente al Contratto.

15.2. La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano state risolte dalle Parti.

Articolo 16 – Proprietà industriale e commerciale

16.1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne, in ogni tempo, Chemi contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

16.2. Il Fornitore è tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare.

16.3. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente Articolo 16, marchi, licenze e altre opere dell'ingegno, sono a carico del

Fornitore e si intendono compresi nel corrispettivo pattuito nell'Ordine.

16.4. Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e si impegna a tenere indenne Chemi da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati ovvero utilizzati dallo stesso Fornitore nell'esecuzione del Contratto.

16.5. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo 16 il Fornitore si impegna a rifondere a Chemi tutti gli importi che quest'ultima dovesse corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità, per fatti riferibili ad atti o omissioni del Fornitore stesso.

16.6. Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente Articolo 16, Chemi ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., secondo le modalità e termini di cui all'art. 24.2.

Articolo 17 - Garanzie

17.1. Il Fornitore garantisce che i Beni forniti e/o realizzati in esecuzione del Contratto sono (i) nuovi; (ii) non sono stati precedentemente utilizzati alla data della consegna; (iii) sono conformi alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative prescritte (anche per quanto riguarda i materiali da utilizzare) nell'Ordine; (iv) sono conformi a tutte le normative ed usi applicabili in Italia e localmente, inclusi i regolamenti dell'Unione Europea e (v) sono esenti da difetti, ivi inclusi quelli di progettazione, di materiali, di costruzione, di montaggio.

17.2. Il periodo di garanzia è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna, salva diversa previsione nell'Ordine.

17.3. In caso di violazione delle obbligazioni di garanzia alla quale non sia stato posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di una comunicazione di Chemi o in caso di violazione di altra obbligazione del Contratto, Chemi avrà diritto, a propria discrezione, a uno o più dei seguenti rimedi a spese del Fornitore:

a) concedere al Fornitore un'altra opportunità per svolgere gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che le condizioni del Contratto siano adempiute e/o ottenere pronta riparazione o sostituzione del Bene e/o del Servizio difettoso, franco stabilimento di Chemi;

b) svolgere (o incaricare un terzo di svolgere) gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che i Beni e/o i Servizi siano conformi al Contratto;

c) rifiutare ulteriori Beni e/o Servizi, fermo il diritto di intervenire direttamente o tramite terze parti di sua scelta addebitando tutte le spese e costi relativi al Fornitore;

d) chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Cliente a seguito della violazione del Contratto da parte del Fornitore;

e) risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. secondo le modalità e termini di cui all'art. 24.2; in tal caso il Cliente non avrà l'obbligo di indennizzare il Fornitore e il Fornitore, a scelta di Chemi, sarà obbligato a restituire a Chemi i pagamenti ricevuti da Chemi per i Beni e/o i Servizi, riprendendosi i Beni a proprie spese e rischio.

17.4. Tutti i costi derivanti e connessi (costi dell'ufficio tecnico, materiali, trasporti, oneri doganali, mezzi di sollevamento, mano d'opera, spese di viaggio e di trasferta del personale del Fornitore) all'esecuzione delle attività in garanzia saranno a carico del Fornitore.

17.5. In caso di violazione di qualsivoglia garanzia, l'intero periodo di garanzia ripartirà ex novo per il Bene/Servizio difettoso dalla data in cui il rimedio è stato completato a soddisfazione di Chemi.

17.6. I diritti e rimedi disponibili per Chemi e contenuti nel Contratto sono cumulativi e non escludono gli eventuali altri diritti o rimedi previsti dalla legge.

Articolo 18 - Assicurazione

18.1. Il Fornitore è totalmente responsabile della sicurezza del Personale nell'esecuzione dell'attività da essi svolta, e risponde di tutti i danni che essi possano subire durante la stessa.

18.2. Il Fornitore dichiara di aver stipulato adeguata copertura assicurativa per le proprie responsabilità relative a eventuali danni a cose o persone adeguata in termini di ampiezza dell'oggetto e di massimali ai contenuti specifici della specifica fornitura di Servizi e/o Beni concordata con Chemi. Il Fornitore dovrà altresì provvedere ai rinnovi della polizza nel corso del rapporto contrattuale. Copia di detta polizza e dei suoi rinnovi dovrà essere consegnata a Chemi a fronte di semplice richiesta. È fatta in ogni caso salva la facoltà di Chemi di richiedere al Fornitore l'innalzamento dei massimali e/o l'estensione della copertura assicurativa in relazione agli specifici rischi derivanti dal Servizio e/o dal Bene.

18.3. In caso di inesistenza, invalidità o perdita di efficacia, per qualsivoglia motivo, della polizza assicurativa di cui al precedente articolo, Chemi avrà diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. secondo le modalità e termini di cui all'art. 24.2.

Articolo 19 - Riservatezza

19.1. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali i dati, disegni, specifiche, informazioni - ivi inclusi i segreti commerciali di cui all'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale - e tutti gli altri elementi tecnici riguardanti prodotti e processi tecnologici, ("Informazioni Confidenziali") che gli verranno forniti da Chemi, e a non farne uso per altro scopo che l'adempimento del Contratto.

19.2. Il Fornitore si impegna ad adottare misure idonee per rispettare e far rispettare tali vincoli di segretezza e non-uso anche da parte del Personale. Il Fornitore si impegna inoltre a non depositare domande di brevetto fondate sulle suddette Informazioni Confidenziali ed a non utilizzarle in nessun tipo di relazione con terzi.

19.3. Gli obblighi di segretezza e non-uso del presente Articolo 19 resteranno validi ed applicabili per tutta la durata del Contratto e per 3 (tre) anni dalla sua cessazione per qualunque ragione, salvi comunque i diritti di brevetto di Chemi.

19.4. Le previsioni di cui ai commi che precedono non si applicano alle Informazioni Riservate che:

a) al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che il Fornitore si renda inadempiente al Contratto;

b) al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;

c) al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;

d) il Fornitore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, purché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, il Fornitore ne dia immediata notizia scritta a Chemi.

19.5. Il Fornitore non potrà pubblicare o distribuire materiali pubblicitari o inserire il nome e/o logo di Chemi su siti web o fare altra pubblicità di qualsiasi tipo in relazione all'Ordine o al progetto ad esso sottostante, senza prima aver ottenuto l'autorizzazione scritta di Chemi. Chemi si riserva, a propria esclusiva discrezione, di autorizzare o meno la pubblicazione o distribuzione di tali materiali.

19.6. Chemi si riserva il diritto di riutilizzare la documentazione prodotta dal Fornitore - che in tal senso espressamente acconsente - per eventuali servizi o beni similari.

Articolo 20 - Protezione dei dati personali

20.1. Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati effettuato nella negoziazione ed esecuzione del Contratto, si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui alla Normativa Privacy.

20.2. Ove necessario in funzione dell'attività oggetto dell'Ordine, il Fornitore potrà essere nominato quale Responsabile del trattamento, come previsto dalla Normativa Privacy, tramite separato e specifico accordo che costituirà parte integrante del Contratto, restando sin d'ora inteso che lo stesso non darà diritto al Fornitore ad alcun compenso aggiuntivo. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Chemi da ogni e qualsiasi responsabilità derivante o comunque connessa alla violazione della Normativa Privacy, da parte del medesimo Fornitore e del Personale nell'esecuzione delle attività previste dal l'Ordine.

Articolo 21 - Cessione del Contratto, del credito e subappalto

21.1. Il Contratto e i relativi crediti del Fornitore non sono cedibili dal Fornitore a terzi, né in tutto né in parte, senza il previo consenso scritto di Chemi.

21.2. È fatto esplicito divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei

Servizi che siano oggetto dell'Ordine ove non sia a ciò espressamente autorizzato per iscritto da Chemi.

21.3. In ipotesi di subappalto autorizzato, il Fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti di Chemi per l'esecuzione dei Servizi oggetto di subappalto, oltretutto della raccolta della documentazione eventualmente necessaria inerente il subappaltatore, impegnandosi a mantenere indenne e manlevata Chemi da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni, di qualsivoglia natura, avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei Servizi subappaltati.

Articolo 22 - Responsabilità amministrativa degli Enti

22.1. Quale condizione essenziale del Contratto il Fornitore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle proprie attività, i principi normativi ed etici di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D. Lgs. 231/01) ed al Codice Etico di Chemi, pubblicati nel sito web di Chemi www.chemi.com. La richiesta di copia cartacea dei documenti può essere indirizzata in qualunque momento via e-mail a odv@chemi.com.

22.2. In caso di violazione di tali principi da parte del Fornitore, Chemi sarà legittimata a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. secondo le modalità e termini di cui all'art. 24.2.

Articolo 23 - Forza Maggiore

23.1. Qualora si verificassero cause di forza maggiore, anche relative a condizioni climatiche e/o a eventi naturali o altri eventi straordinari, non verranno imputate alle Parti eventuali inadempienze totali o parziali relativamente all'esecuzione o alla realizzazione delle prestazioni dedotte in Contratto; in tal caso, tuttavia, le Parti sono obbligate ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in ordine alla sospensione del Contratto ed a riprendere l'esecuzione dello stesso non appena siano cessate le cause di sospensione. In tal caso il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per gli eventuali maggiori oneri connessi alla sospensione.

Articolo 24 - Risoluzione e Recesso

24.1. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, Chemi potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi anche una soltanto delle seguenti ipotesi:

a) cessione del Contratto;

b) mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini previsti in Contratto;

c) ingiustificata sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;

d) realizzazione di prestazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o esito negativo del collaudo.

24.2. In tutte le ipotesi di risoluzione del Contratto previste nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, la risoluzione si verifica di diritto, con efficacia immediata, mediante dichiarazione unilaterale di Chemi, da trasmettersi al Fornitore tramite lettera raccomandata a.r. o PEC.

24.3. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, Chemi potrà far eseguire ad altro soggetto le prestazioni ancora dovute, fermo restando che il Fornitore si impegna ad eseguire, a titolo gratuito, le attività necessarie all'eventuale passaggio di consegne a tale soggetto e che al Fornitore sarà in ogni caso addebitato il maggior costo sostenuto da Chemi rispetto a quello previsto per l'esecuzione del Contratto risolto.

24.4. Chemi potrà recedere unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con preavviso scritto da inviarsi al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia del recesso.

24.5. In caso di recesso, Chemi dovrà pagare al Fornitore il valore dei Beni consegnati e/o dei Servizi eseguiti ma non ancora pagati oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per i Beni e/o Servizi non consegnati/realizzati e non pagati, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto per i Beni e/o Servizi convenuto nell'Ordine. Al Fornitore non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento. Per l'effetto e salva diversa specifica deroga, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso.

24.6. Il Fornitore, sia in caso di recesso, sia in qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, si impegna a cooperare in buona fede per minimizzare ogni potenziale danno a Chemi derivante dall'interruzione del rapporto.

Articolo 25 – Legge applicabile e Foro Competente

25.1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto sarà soggetta alla legge italiana, con espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione Internazionale di Vienna sulla vendita internazionale di beni.

25.2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto sarà competente, in via esclusiva il Foro di Milano.

Per Accettazione

Il Fornitore _____ Luogo e Data
(indicazione carica e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e pertanto di approvare espressamente i seguenti articoli:

- art. 11.2 (diritto di accesso);
- art. 13.1 (penale);
- art. 15.1 (sospensione del pagamento);
- art. 19 (riservatezza);
- art. 21.1 (divieto di cessione del contratto e del credito);
- art. 24.4 (diritto di recesso);
- art. 25.1 (legge applicabile);
- art. 25.2 (foro competente).

Il Fornitore _____ Luogo e Data
(indicazione carica e firma)